

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031);	
Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154)	213
PRESIDENTE	213, 218, 219, 220, 223, 225
BRUNI	217, 218, 219, 221, 222, 223
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	221, 223
DULBECCO	226
ESPOSTO	222
GATTI	217, 218, 220, 221, 223, 226
LOBIANCO	217
URSO SALVATORE	219, 220, 221
ZURLO, <i>Relatore</i>	216, 217, 218, 219 220, 221, 222, 223

La seduta comincia alle 11.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031); Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario » e « Interventi urgenti a sostegno del credito agrario ».

Come i colleghi ricordano, già nella seduta di ieri era stata presentata tutta una serie di emendamenti da parte di deputati appartenenti al gruppo comunista. Comunico che da parte del Governo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, secondo comma, inserire tra le parole: tassi agevolati la parola: minimi (1. 2);

All'articolo 1, secondo comma, sostituire le parole da: stabiliti ai termini fino al

punto, con le seguenti: stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 o quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (1. 3);

All'articolo 1, terzo comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 56, con le seguenti: di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma » (1. 4);

All'articolo 1, quarto comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 con le seguenti: di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (1. 5).

All'articolo 2, primo comma, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 5, lettera d) con le seguenti: ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 5 (2. 2);

All'articolo 2, secondo comma, aggiungere: ai sensi del primo comma, lettera d), della legge 1° luglio 1977, n. 403 (2. 3);

All'articolo 2, terzo comma, sostituire le parole: Associazioni nazionali cooperative con le seguenti: Organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute (2. 4).

All'articolo 3, terzo comma, aggiungere le parole: secondo criteri fissati dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (3. 4);

All'articolo 3, quarto comma, sostituire le parole: d'intesa con con la parola: sentita e la parola: Ministero con la parola: Ministro (3. 5);

All'articolo 3, quarto comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 con: di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (3. 6).

All'articolo 4, terzo comma, sostituire le due dizioni: Ministero con le, altre: Ministro (4. 5);

All'articolo 4, inserire tra le parole: a carico dei beneficiari e: che saranno fissati, le altre: stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli (4. 6);

All'articolo 4, alla fine del terzo comma, sopprimere le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (4. 7);

All'articolo 4, ultimo comma, sostituire le parole: della somma, con le seguenti: delle somme (4. 8);

All'articolo 4, ultimo comma, sostituire le parole: d'intesa con la commissione ecc. con le seguenti: sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (4. 9);

All'articolo 5 sopprimere l'ultimo comma. (5. 2);

All'articolo 9 sopprimere l'ultimo comma. (9. 1);

All'articolo 10, primo comma, inserire tra le parole concessi e in attuazione, le seguenti: ai sensi del primo comma, lettera a), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, o. (10. 3);

All'articolo 10, alla fine del primo comma sopprimere le parole: ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403 (10.4);

All'articolo 10, al secondo comma aggiungere tra le parole: i tassi minimi fissati, e ai sensi dell'articolo 3, le seguenti: ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati (10. 5);

All'articolo 10, alla fine del secondo comma sopprimere le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (10. 6);

All'articolo 10, sostituire il terzo comma con il seguente: I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato primo com-

ma, lettera a) della legge 1° luglio 1977, n. 403, per le quali esistono già decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi (10. 7);

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« È autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cantine sociali, da cooperative lattiero-casearie e da stalle sociali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980, fino al 70 per cento delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Il limite d'impegno di cui al primo comma è ripartito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni » (12. 4);

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 45 miliardi per l'esercizio 1981 quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa

per la formazione della proprietà contadina, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo, 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le predette somme saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'acquisto di fondi rustici da parte della predetta Cassa per le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere data preferenza alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. (13. 2);

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

È autorizzato il limite d'impegno di 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981, per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cooperative e loro consorzi per la trasformazione di passività onerose in essere alla entrata in vigore della presente legge, derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1980 per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento dei loro impianti, purché non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Il limite d'impegno di cui al primo comma è ripartito entro 30 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e non sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 12. (14. 2).

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

All'onere di lire 390 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede, quanto a lire 150 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dello accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri », e quanto a lire 240 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (15. 1).

Comunico, inoltre, che l'onorevole Rindone ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 e seguenti, dopo le parole: da parte delle regioni, aggiungere le parole: a statuto ordinario e speciale.
1. 6.

L'onorevole Bruni ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in relazione alle singole produzioni.
3. 3.

Gli onorevoli Bruni, Zambon e Zuech hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, quarto comma, sostituire le parole: non più del 40 per cento, con le seguenti: non più del 50 per cento.
4. 4.

L'onorevole Urso Salvatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, primo comma, aggiungere, dopo le parole: loro consorzi, le seguenti: e le associazioni dei produttori.
4. 3.

All'articolo 10, primo comma, aggiungere dopo le parole: loro consorzi, le seguenti: e le associazioni dei produttori.
10. 2.

All'articolo 14, primo comma, aggiungere dopo la parola: loro consorzi, le seguenti: e le associazioni dei produttori.
14. 3.

Vorrei che il relatore esprimesse il suo parere sul complesso degli emendamenti che sono stati presentati, tenendo conto del fatto che quelli che saranno approvati dalla Commissione in linea di principio verranno trasmessi alle Commissioni I e V insieme con il complesso del provvedimento affinché queste possano esprimere il loro parere obbligatorio.

ZURLO, *Relatore*. Come il presidente ha già ricordato, nella seduta di ieri, da parte di colleghi del gruppo comunista sono stati presentati ed illustrati alcuni emendamenti; è quindi da questi che inizierò a dare il mio parere.

L'emendamento Gatti ed altri 1. 1 prevede una riduzione della somma destinata al finanziamento di cooperative vitivinicole e loro consorzi ed io mi dichiaro contrario a tale riduzione, contrario proprio perché noi ci muoviamo nella stessa logica del gruppo comunista, che se qui parla di riduzione in un altro punto del provvedimento chiede uno stanziamento aggiuntivo di altri 20 miliardi a favore del settore vitivinicolo ritenendo insufficiente quello ivi stabilito.

Sono dunque contrario all'emendamento 1. 1 e contrario anche all'emendamento Gatti ed altri 2. 1 che prevede una riduzione da 15 a 10 miliardi della somma destinata ai contributi sulle spese di gestione.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Sono contrario all'emendamento Gatti ed altri al primo comma dell'articolo 3 (3. 1), che prevede la riduzione da 40 a 25 miliardi dello stanziamento previsto per la concessione di contributi per le spese di gestione delle cooperative vitivinicole ed all'emendamento Gatti ed altri al secondo comma dell'articolo 3 (3. 2) che prevede, invece, l'aumento dello stanziamento previsto per la concessione di contributi per le spese di gestione delle cooperative del settore zootecnico e lattiero-caseario.

Sono contrario all'emendamento Gatti ed altri 4. 1 che prevede la sostituzione, al primo comma, delle parole « di lire 120 miliardi di cui 50 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982 » con le parole « di lire 150 miliardi di cui 80 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982 » e sono contrario alla soppressione del quarto comma dell'articolo 4.

Sono contrario a sostituire l'articolo 5 con la nuova formulazione presentata dal gruppo comunista; sono contrario alla soppressione dell'articolo 7; sono contrario alla sostituzione delle parole « 15 miliardi » con le parole « 25 miliardi » al quarto comma dell'articolo 10. Sono invece favorevole a rivedere la formulazione dell'articolo 14.

A questo punto desidero ricordare alla Commissione che in sede di Comitato ristretto il discorso è stato approfondito, ed è stato ampiamente chiarito ai colleghi del gruppo comunista il motivo della contrarietà della maggioranza ad accogliere questi emendamenti, contrarietà dovuta alla limitata possibilità finanziaria che caratterizza il provvedimento in esame, e non certo all'ampliamento dei benefici, chiesto dai comunisti, ad altri settori dell'agricoltura.

Se accogliessimo tutti gli emendamenti del gruppo comunista finiremmo con il polverizzare i già limitati finanziamenti a disposizione, né abbiamo la possibilità di ampliare la disponibilità finanziaria perché ci è stato chiarito che non è possibile reperire, per il momento, altri fondi.

Ripeto, invece, di non essere contrario ad una nuova formulazione dell'articolo 14, limitando l'intervento alla copertura delle passività onerose per gli investimenti. In questo senso potrebbe anche essere accolta una successiva integrazione che si riferisce alle stalle sociali.

GATTI. Si potrebbero togliere il riferimento agli impianti lattiero-caseari dall'articolo 14, e lo si potrebbe inserire all'articolo 14 dopo le parole « nel settore ortofrutticolo ».

BRUNI. Perché trasferire gli impianti lattiero-caseari nell'articolo 14? L'articolo 12 prevede maggiori capacità di intervento.

ZURLO, *Relatore*. Faccio presente che all'articolo 14 è stato presentato un emendamento anche da parte del Governo.

LOBIANCO. In questo modo salterebbe la gestione.

GATTI. È prevista negli altri articoli.

BRUNI. No, l'articolo 12 interviene sulle passività onerose riguardanti sia gli investimenti sia la gestione, mentre lo articolo 14 interviene esclusivamente per le passività onerose relative agli investimenti.

GATTI. Ma l'articolo 3 stabilisce che è autorizzata la spesa di 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari.

BRUNI. L'articolo 3 prevede un contributo sulla gestione mentre gli articoli 12 e 14 intervengono per togliere le passività onerose, quindi si tratta di un intervento diverso. Ora, l'articolo 12 interviene per togliere le passività onerose inerenti alla gestione, mentre l'articolo 14

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

interviene soltanto per gli investimenti, quindi dobbiamo avere coscienza di che cosa significhi escludere il settore lattiero-caseario dalle disposizioni dell'articolo 12.

ZURLO, *Relatore*. Credo che dovremmo procedere tenendo in considerazione tutti gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 14. Probabilmente esaminando l'emendamento interamente sostitutivo del Governo potremmo trovare una intesa, cioè potremmo inserire nelle disposizioni in esso contenute i settori ortoflorofrutticolo e lattiero-caseario senza eliminarli dall'articolo 12, tenendo conto sia delle passività onerose derivanti dalla realizzazione di strutture sia di quelle derivanti dalla gestione; infatti l'ultimo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 14 recita: « I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e non sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 12 ». Mi spiego meglio: il gruppo comunista chiede che i cinque miliardi destinati alle passività onerose derivanti da investimenti previsti dall'articolo 14 siano riservati ai settori ortofrutticolo e lattiero-caseario e chiede di depennare quest'ultimo settore dall'articolo 12, che tiene anche conto delle passività onerose derivanti dalla gestione. L'onorevole Bruni ha giustamente osservato che attuando questo trasferimento si priverebbe il settore lattiero-caseario della possibilità di usufruire dei contributi per le passività onerose derivanti da gestione. In definitiva, accogliendo l'emendamento del Governo, potremmo mantenere il settore lattiero-caseario in entrambe le disposizioni senza temere un cumulo di benefici, che è espressamente escluso dall'ultimo comma dell'articolo 14 proposto dal Governo e di cui vi ho dato lettura.

BRUNI. Per onestà va però rilevato che lasciare immutata la somma da stanziare aumentando il numero dei settori

ai quali è destinata comporta, in pratica, una diminuzione di possibilità di intervento.

GATTI. La proposta avanzata dal relatore non ci trova assolutamente d'accordo, intanto perché non è possibile aumentare il numero dei destinatari lasciando inalterata la somma da stanziare, e poi perché riteniamo che non possano essere ricomprese nella stessa voce le passività onerose relative alla gestione e quelle relative ai finanziamenti per un settore come quello lattiero-caseario che comprende migliaia di impianti in tutta Italia. Ecco perché avevamo proposto di trasferire il settore lattiero-caseario dalle disposizioni contenute nell'articolo 12 a quelle dell'articolo 14. Ai colleghi che hanno dei dubbi in proposito vorrei far osservare che se riteniamo veramente che siano necessari degli interventi a favore delle stalle sociali e degli allevamenti dobbiamo tenere distinti i diversi settori e le relative disposizioni.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che questo è un esame degli emendamenti in via di principio, che non esclude una possibile eventuale modifica della parte normativa nel corso dell'esame definitivo dell'articolato.

ZURLO, *Relatore*. La mia opinione è che dobbiamo mandare alla V Commissione bilancio un testo che sia comprensivo degli emendamenti presentati dal Governo se riteniamo di doverli accogliere e, quindi, questi devono essere discussi per primi. Tra l'altro non va dimenticato che ci sono emendamenti di carattere tecnico che devono essere necessariamente approvati. Vuol dire che successivamente quando discuteremo dell'articolato, potremo trovare una soluzione anche a questo problema, tenendo presente che il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 14.

GATTI. Ritiro l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 14 e presento, invece, un subemendamento allo

emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 14 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gatti ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo 14. 2:

Al primo comma dell'articolo 14, dopo le parole: da cooperative, inserire le seguenti: ortoflorofrutticole e lattiero-caseario (14. 2. 1).

ZURLO, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 14-bis, che abbiamo affrontato in sede di Comitato ristretto, si riferisce ad un grosso problema nei cui confronti tutti siamo impegnati a trovare una soluzione, in quanto in materia di provvedimenti urgenti per il credito agrario un intervento del genere è tale da modificare sostanzialmente la filosofia dei provvedimenti stessi.

Con questo articolo aggiuntivo praticamente il gruppo comunista chiede che venga ripreso un vecchio discorso, dal momento che in passato le aziende agricole dei comuni montani godevano già del beneficio che ora si vorrebbe reinserito.

Benché interessante, non mi sembra questa la sede idonea per affrontare tale problema.

Egualemente mi dichiaro contrario agli articoli aggiuntivi 14-ter; 14-quater; 14-quinquies; 14-sexies; 14-septies; 14-octies; 14-novies.

URSO SALVATORE. Con i miei emendamenti al primo comma rispettivamente degli articoli 4, 10 e 14, chiedo che si faccia riferimento anche alle associazioni dei produttori, oltre che alle cooperative ed ai loro consorzi, perché, con particolare riferimento alla legge n. 627, non vedo perché non dovrebbero godere anch'esse dei previsti benefici. Perciò la mia preghiera, rivolta al relatore ed al Governo, è che si tenga conto del fatto che le associazioni di produttori che hanno una loro validità soprattutto nel settore ortoflorofrutticolo in cui già operano, possono trarre da questa legge beneficio al fine di assolvere ai compiti loro assegnati per legge.

BRUNI. L'emendamento al quarto comma dell'articolo 4, di cui sono firmatario assieme agli onorevoli Zambon e Zuech, prende le mosse dalla considerazione che una autorizzazione di spesa per non più del 40 per cento su un intervento di credito di 175 miliardi sta a significare che le regioni dovrebbero già avere a disposizione 105 miliardi: mi sembra una cifra abbastanza elevata e c'è il rischio che alcune regioni non siano in grado di farvi fronte. Per questo motivo, ferma restando la logica dell'articolo, proponiamo di elevare al 50 per cento l'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma citato, con evidente alleggerimento dello onere a carico delle regioni.

ZURLO, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Urso perché le associazioni di produttori, naturalmente quelle riconosciute, beneficiano dei contributi previsti dalla legge istitutiva per i primi tre anni, dopo di che non hanno diritto a contributi perché è previsto che debbano autofinanziarsi.

Sono invece favorevole all'emendamento Bruni all'articolo 4. Con la percentuale ivi prevista il Governo intende incentivare il credito agrario e quindi la utilizzazione da parte delle regioni dei fondi a loro disposizione in questo settore, ma, in effetti, la percentuale del 40 per cento a carico dello Stato, comporterebbe per le regioni una spesa eccessiva (105 miliardi per coprire il 60 per cento). Concordo dunque con la proposta avanzata dall'onorevole Bruni.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dall'onorevole Bruni all'ultimo comma dell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'emendamento Rindone, tendente ad aggiungere, in tutti gli articoli ove questa dizione sia presente, dopo le parole « da parte delle regioni » le parole « a statuto ordinario e speciale », dico che a mio avviso quando si parla di regioni in generale si parla di tutte le regioni, quindi non credo che questa precisazione sia necessaria. Comunque non ho nulla in contrario a che si

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

introduca la specificazione relativa alle regioni a statuto speciale.

URSO SALVATORE. Ritiro il mio emendamento al primo comma dell'articolo 14 e ne trasferisco il contenuto in un subemendamento al primo comma dell'emendamento interamente sostitutivo del Governo all'articolo 14.

PRESIDENTE. L'onorevole Urso Salvatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo 14. 2:

Al primo comma, aggiungere dopo le parole: loro consorzi, le seguenti: e le associazioni dei produttori (14. 2. 2).

ZURLO, *Relatore*. Gli emendamenti presentati dal Governo sono quasi tutti di carattere tecnico. Quelli presentati all'articolo 1 prevedono di inserire al secondo comma tra le parole «tassi agevolati» la parola «minimi»; di sostituire, sempre al secondo comma, le parole da «stabiliti ai termini» fino al punto, con le parole «stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382»; di sostituire, al terzo comma, le parole «di cui all'articolo 36» con le parole «di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma»; di sostituire, al quarto comma, le parole «di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281» con le parole «di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984». Su tutti questi emendamenti esprimo il mio parere favorevole osservando, in particolare, che l'emendamento al terzo comma non rappresenta altro che la correzione di un errore materiale e che il richiamo alla legge n. 984 voluto dall'emendamento al quarto comma è dovuto al fatto che tale legge prevede una consultazione con i rappresentanti delle regioni, cosa che

GATTI. Non deve convincere noi perché questa era già una nostra proposta.

ZURLO, *Relatore*. All'articolo 2 il Governo propone tre emendamenti: al primo comma sostituire le parole «ai sensi dell'articolo 5, lettera d)» con le seguenti: «ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 5»; al secondo comma aggiungere le parole: «ai sensi del primo comma lettera d) della legge 1° luglio 1977, n. 403»; al terzo comma sostituire le parole «Associazioni nazionali cooperative», con le parole «Organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute» — e questo per chiarire definitivamente quale debba essere la denominazione ufficiale delle associazioni cooperative —. Anche su questi emendamenti del Governo all'articolo 2 esprimo il mio parere favorevole.

Favorevole sono anche agli emendamenti presentati dal Governo al terzo e al quarto comma dell'articolo 3, e a tutti gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 4.

Sono altresì favorevole all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 5 che recita: «Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme di cui ai commi precedenti che verranno poi reintegrate dall'AIMA previa rendicontazione». Si tratta di una formulazione che accettammo in sede di Comitato ristretto e che fu proposta, se non erro, dall'onorevole Babbini; in realtà, però, l'AIMA non è autorizzata ad operare in questo settore e quindi non può intervenire come noi avevamo previsto.

Agli articoli 6, 7 ed 8 il Governo non ha presentato emendamenti mentre ne ha presentato uno soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 9, che è contraddittorio con il comma precedente. Noi sappiamo che, nel settore del credito agrario, l'emissione delle obbligazioni da parte degli istituti comporta, sempre, la previa approvazione della Banca d'Italia. Si è voluto allora dare la possibilità agli

emettere le obbligazioni senza richiedere il parere preventivo della Banca d'Italia.

GATTI. Non possiamo prevedere un trattamento diverso da ente a ente. Intanto facciamo in modo che tutti gli istituti che esercitano il credito agrario possano disporre dei benefici di cui agli articoli 8 e 9, poi per il resto se la vedrà la Banca d'Italia, sarà un problema suo.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Siamo attenti; non possiamo stabilire le quote obbligazionarie, perché in questo caso correremmo il rischio di un parere contrario da parte della Commissione bilancio.

ZURLO, *Relatore*. Se lasciamo l'ultimo comma dell'articolo, dobbiamo sopprimerne allora il secondo ed il terzo comma, che non avrebbero più senso; anzi, ci sarebbe una contraddizione, perché mentre nel secondo e terzo comma prevediamo un limite all'emissione di obbligazioni, nell'ultimo comma non ci sono più limiti.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritira l'emendamento.

ZURLO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 10, e precisamente al primo comma, alla fine del primo comma, al secondo comma, alla fine del secondo comma e al terzo comma.

Per quanto riguarda il testo sostitutivo dell'articolo 12, presentato dal Governo (12. 4), il parere del relatore è favorevole.

GATTI. Al primo comma di questo articolo noi proponiamo di sopprimere le parole «da cooperative lattiero-casearie».

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È vero, bisogna tenere presente il subemendamento dell'onorevole Gatti con il quale si tra-

sferisce dall'articolo 12 all'articolo 14 la dizione « cooperative lattiero-casearie ».

ZURLO, *Relatore*. Anche all'articolo 13 il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo (13. 2) sul quale il relatore esprime parere favorevole.

Parere favorevole esprimo anche in relazione all'emendamento del Governo (14. 2) interamente sostitutivo dell'articolo 14.

E favorevole è anche il parere che il relatore esprime sul subemendamento presentato dal gruppo comunista al primo comma dell'emendamento 14. 2 del Governo, subemendamento con il quale si chiede di aggiungere, dopo le parole « da cooperative », le parole « ortoflorofrutticole e lattiero-casearie ».

URSO SALVATORE. Anche in questo caso vengono escluse le associazioni dei produttori? Perché le associazioni di produttori che abbiano delle strutture non possono beneficiare di queste disposizioni? Ricordo all'onorevole Zurlo che io ho presentato un subemendamento all'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 14 con il quale chiedo che al primo comma, dopo le parole « loro consorzi », vengano inserite le parole « e le associazioni dei produttori ».

GATTI. L'ultima legge sulle associazioni dei produttori comprende anche quanto disposto dalla legge n. 622 e sono previsti ben undici miliardi dei quali ancora non è stata spesa una lira. Non vedo come si possano chiedere altri soldi.

URSO SALVATORE. Per le strutture non c'è una lira!

BRUNI. Forse chiarire la portata dell'articolo 14 potrà far cadere ogni motivo di discussione. L'articolo 14 ha la funzione di andare incontro al pagamento delle passività onerose contratte in seguito alla costruzione di impianti effettuata con il contributo della legge n. 983 e della legge n. 434, alla costruzione di impianti, ripeto, e non alla gestione né al funzionamento dell'impresa.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Inoltre, poiché inizialmente l'articolo 14 riguardava tutti i settori, penso che in esso possano rientrare anche quei settori che già prima vi erano compresi.

ZURLO, *Relatore*. Ritengo l'intervento del collega Bruni opportuno e pertinente. In effetti l'articolo 14 prevede interventi in favore delle passività onerose derivanti dalla realizzazione di strutture, pertanto tutti coloro che hanno costruito impianti nel settore lattiero-caseario e ortoflorofrutticolo non possono rimanere esclusi dai benefici in questione, e quindi nemmeno l'associazione dei produttori. In genere sono contrario ai finanziamenti alle associazioni dei produttori, se si tratta di finanziamenti generici, ma questo non è certo il caso.

BRUNI. Oltre tutto qui si tratta di passività spese per pagare gli interessi pagati a tasso pieno.

ZURLO, *Relatore*. Per quanto riguarda il testo sostitutivo dell'articolo 15, presentato dal Governo, si rende necessario un chiarimento: in effetti, attraverso i due disegni di legge in oggetto, non abbiamo una disponibilità di 390, ma di 375 miliardi, dai quali si devono poi detrarre i 25 miliardi da utilizzare per il fondo contro le calamità. Pertanto, a conti fatti, siamo al di sotto di 40 miliardi rispetto alla previsione di spesa dei due provvedimenti in esame nel testo unificato.

Il Comitato ristretto ha dovuto operare delle variazioni rispetto alle misure originariamente previste dal provvedimento, con l'impegno però del Governo di sostenere, in sede di Commissione bilancio, la necessità di reperire i 40 miliardi che mancano per coprire l'onere derivante dall'approvazione dei due disegni di legge in esame e da quella del fondo di solidarietà.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'emendamento; colgo però l'occasione per ricordare al Governo l'impegno assunto.

BRUNI. Fondamentalmente siamo d'accordo sulla richiesta di riduzione al 50 per cento del contributo per l'assicurazione di malattia, tanto più che è noto come a suo tempo presentammo un analogo emendamento in sede di discussione del « decretone »; temiamo, però, che l'inserimento di una simile disposizione in questo testo legislativo possa allungare i tempi di approvazione della legge stessa dal momento che non è prevista la relativa copertura finanziaria, mentre nel bilancio dello Stato queste somme sono state inserite in quanto tali.

Vorrei dunque invitare i colleghi del gruppo comunista a ritirare questo loro articolo aggiuntivo per evitare che un voto negativo della Commissione dovuto esclusivamente a motivi di ordine tecnico danneggi il raggiungimento dello scopo che ci si prefigge. Saremmo invece favorevoli a votare un ordine del giorno mirante ad impegnare il Governo a predisporre, in sede appropriata, un provvedimento in materia.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo aggiuntivo 14-*quater*, tendente a dare alle regioni una certa possibilità di raggruppare, a seconda delle rispettive necessità, le somme loro assegnate, pur avendo qualche perplessità dovuta al fatto che delle indicazioni di massima devono essere date, mi dichiaro favorevole ad una sua approvazione, fermo restando che i comparti devono essere stabiliti per legge.

ESPOSTO. Il gruppo comunista dichiara la propria disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo 14-*bis* relativo alla riduzione dei contributi per l'assicurazione di malattia ed a presentare, invece, un ordine del giorno in materia che impegni il Governo ad adottare i provvedimenti necessari, di cui discuteremo in modo più approfondito al momento della presentazione dell'ordine del giorno stesso. Desidero però avvertire sin da ora che esistono dei problemi di finanziamento; mi riferisco a quanto ho già detto ieri spiegando le ragioni che ci avevano spinto alla presentazione di questo articolo aggiuntivo; quindi impegnare il Governo

vuol dire incidere sulla legge finanziaria 1981.

Noi, dunque, riteniamo valida la richiesta di ritirare il nostro articolo aggiuntivo per evitare che valutazioni di ordine tecnico possano portare ad un voto negativo su di un principio sul quale, invece, siamo tutti d'accordo e che accogliamo; ma a questo punto il problema centrale è costituito dalla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti?

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È negativo su tutti gli emendamenti tranne che sui due subemendamenti presentati, rispettivamente, dall'onorevole Gatti (14. 2. 1) e dall'onorevole Salvatore Urso (14. 2. 2) all'emendamento interamente sostitutivo del Governo all'articolo 14 e sull'emendamento Bruni 3. 3 che propone di aggiungere al termine dell'ultimo comma dell'articolo 3 le parole. « in relazione alle singole produzioni ». A tale riguardo desidero però dire che la dizione adottata mi sembra un po' vaga e che forse sarebbe più opportuno specificare su quale base debba avvenire la ripartizione, cioè se si debba tenere conto delle produzioni a livello regionale o a livello nazionale.

BRUNI. La definizione è stata ampia proprio per consentire al CIPAA ed alle regioni di determinare in concreto l'ambito di azione.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La mia opinione è che quando si fissano per legge dei parametri nuovi è meglio specificare il più possibile per evitare che si creino ulteriori motivi di conflittualità, in questo caso conflittualità interregionale o tra le regioni e il CIPAA. Comunque in linea di principio sono d'accordo.

Sono anche favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Rindone.

ZURLO, *Relatore*. Nel caso in cui la Commissione dovesse approvare l'emendamento 3. 3 dell'onorevole Bruni, non avrebbe più senso accogliere l'articolo aggiuntivo 14-*quater* del gruppo comunista; infatti se la ripartizione avvenisse secondo i parametri normali alcune regioni, è vero, potrebbero trovarsi nella situazione di avere disponibilità finanziarie per alcuni capitoli senza poterle utilizzare in quei settori nei quali sarebbe invece necessario, ma se la ripartizione avvenisse in relazione alle singole produzioni, essa allora avrebbe luogo a livello centrale, nell'incontro tra il ministero e le regioni, ed il problema potrebbe essere risolto a monte. Ritengo, dunque, che l'emendamento Bruni superi senz'altro l'articolo aggiuntivo comunista e lo assorba.

GATTI. Non mi sembra che gli altri colleghi siano d'accordo con questa impostazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione in linea di principio degli emendamenti, con riserva dei necessari pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

Cominciamo con la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 4.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rindone 1. 6.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 4.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 3.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 3. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 3. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Brunni 3. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 6.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 4.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 4. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 4. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Urso Salvatore 4. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Brunni ed altri 4. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 9.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Passiamo agli emendamenti all'articolo 5.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 5. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5. 2.

(È approvato).

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 7, di cui l'emendamento Gatti ed altri 7. 1 chiede la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento in questione s'intende pertanto respinto.

Agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo agli emendamenti all'articolo 10.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 10. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Urso Salvatore 10. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 7.

(È approvato).

All'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo agli emendamenti all'articolo 12.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 12. 1.

(È respinto).

GATTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 12. 2, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 12. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 4.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 13.

Pongo in votazione l'emendamento Gatti ed altri 13. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13. 2.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 14.

L'onorevole Gatti ha già dichiarato di ritirare l'emendamento 14. 1, di cui è primo firmatario. Pongo in votazione il subemendamento Gatti 14. 2. 1.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Pongo in votazione il subemendamento Urso Salvatore 14. 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi, presentati come emendamenti dopo l'articolo 14.

GATTI. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 14-*bis* (14. 0. 1) di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*ter* Amici ed altri (14. 0. 2).

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*quater* Gatti ed altri (14. 0. 3).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*quinqies* Satanassi e Gatti (14. 0. 4).

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*sexies* Politano (14. 0. 5).

(È respinto).

DULBECCO. Signor presidente, prima che si proceda alla votazione dell'articolo aggiuntivo 14-*septies*, di cui sono presentatore, desidero far presente alla Commissione che questa mattina ho letto che il ministro Andreatta ha dichiarato che occorre dare priorità ad un'agricoltura di esportazione, e quindi all'avvio di strut-

ture di commercializzazione, eccetera. A questo punto, la maggioranza mi deve dire - e me lo dirà con il suo voto - come si possano fare delle dichiarazioni del genere e poi votare contro emendamenti che, come questo, favoriscono appunto il tipo di agricoltura di cui ha parlato il ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*septies* Dulbecco (14. 0. 6.).

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*octies* De Simone ed altri (14. 0. 7.).

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-*novies* De Simone e Dulbecco (14. 0. 8.).

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 1.

(È approvato).

Il testo unificato dei due disegni di legge sarà subito trasmesso alla I e V Commissione per i pareri di competenza, unitamente agli emendamenti approvati in via di principio nella seduta odierna.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO